



COMUNE DI TURI
(Città Metropolitana di Bari)

Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27/03/2023)

Indice

<i>Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 2 - Ambito di applicazione della definizione agevolata</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda di definizione agevolata</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 4 - Riduzione degli importi dovuti in applicazione della definizione agevolata</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 5 - Perfezionamento della definizione agevolata</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 6 - Diniego della definizione agevolata</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 7 - Sospensioni del processo e dei termini processuali.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 8 – Conciliazione agevolata.....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 9 – Definizione transattiva delle controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 10 - Disposizioni finali</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 11 - Entrata in vigore.....</i>	<i>8</i>

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e ss.mm.ii., ed in attuazione dei commi 205 e ss. dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023-2025) e ss.mm.ii., disciplina la definizione agevolata, la conciliazione agevolata e la definizione transattiva innanzi la Corte di cassazione delle controversie pendenti al 1° gennaio 2023 attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Turi o un suo ente strumentale.
2. Nel presente Regolamento con il termine “Ente” si intende riferito al Comune di Turi o ad un suo ente strumentale.

Articolo 2 - Ambito di applicazione della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro la data del 1° gennaio 2023 ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente Regolamento.
2. La definizione agevolata di cui al presente Regolamento si applica ai seguenti tributi locali:
 - a) imposta comunale sugli immobili (ICI);
 - b) imposta municipale propria (IMU);
 - c) tributo sui servizi indivisibili (TASI);
 - d) tassa sui rifiuti (TARSU, TARES, TARI);
 - e) imposta di pubblicità (ICP);
 - f) diritti sulle pubbliche affissioni (DPA).
3. Non possono essere definite con la procedura agevolata prevista dal presente Regolamento, le controversie, rispettivamente:
 - definite con sentenza passata in giudicato entro la data di presentazione della domanda di cui al successivo articolo 3;
 - ove intervenga la rinuncia alla definizione agevolata prima del perfezionamento della stessa;
 - relative al diniego espresso o tacito al rimborso;
 - relative ad entrate comunali non attribuite alla giurisdizione tributaria.

Articolo 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda di definizione agevolata

1. La domanda di definizione agevolata di cui al presente Regolamento deve essere presentata entro il 30 giugno 2023 tramite posta elettronica certificata, raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano al protocollo comunale, su modello predisposto dal Comune di Turi e reso disponibile sul proprio sito istituzionale.
2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.
3. Il Responsabile del procedimento relativo alle domande di cui al presente articolo è il Funzionario Responsabile dell'entrata oggetto di definizione o, in alternativa, altro dipendente comunale incaricato all'espletamento di tale specifica responsabilità.

Articolo 4 - Riduzione degli importi dovuti in applicazione della definizione agevolata

1. Il valore della controversia da assumere ai fini della definizione agevolata di cui al presente Regolamento, in ottemperanza dell'art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992 come ss.mm.ii., è dato dall'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi e delle sanzioni collegate al tributo, comunque irrogate. In caso di liti relative all'irrogazione di sanzioni, il valore della lite è dato dall'ammontare delle sanzioni.
2. Ai fini della definizione agevolata di cui al presente Regolamento, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione può definire la controversia col pagamento dei seguenti importi, calcolati sul valore della controversia sulla base delle somme indicate nell'atto impugnato:
 - 100% del valore della controversia, nell'ipotesi di ricorso notificato all'Ente entro il 1° gennaio 2023 ma ancora non depositato presso la Corte di giustizia tributaria;
 - 100% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia depositata, non cautelare, sia favorevole all'Ente;
 - 90% del valore della lite, per ricorsi pendenti al primo grado di giudizio;
 - 40% del valore della lite, nel caso di soccombenza dell'Ente nel giudizio di primo grado;
 - 15% del valore della lite, nel caso di soccombenza dell'Ente nel giudizio di secondo grado;
 - 5% del valore della lite, nel caso di ricorso pendente presso la Corte di Cassazione, con soccombenza dell'Ente in entrambi i gradi di giudizio.
3. Nei primi due gradi di giudizio, in caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Ente, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle

eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, per la parte di atto annullata.

4. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione sono, rispettivamente, dovuti:

a) il 15% del valore della lite, nel caso di soccombenza dell'Ente nell'ultima o unica pronuncia giurisprudenziale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 1° gennaio 2023;

b) il 40% negli altri casi ovvero quando è stata emessa sentenza sfavorevole al contribuente oppure non è stata ancora emessa alcuna sentenza.

5. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti.

Articolo 5 - Perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata di cui al presente Regolamento si perfeziona col pagamento, entro il 30 giugno 2023, degli importi dovuti in base al precedente articolo 4. Qualora non risultino importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda di cui al precedente articolo 3.

2. Se l'importo dovuto in base al precedente articolo 4 è superiore a mille euro, il contribuente che versi in uno stato di comprovata difficoltà economica può presentare istanza, sullo stesso modello di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, al fine di accedere al pagamento in forma rateale con versamento della prima rata entro il 30 giugno 2023 e nella seguente misura:

a) per valori superiori a euro 1.000 e fino ad euro 10.000, sono ammesse fino a 10 rate;

b) per valori superiori a euro 10.000 e fino ad euro 50.000, sono ammesse fino a 36 rate;

c) per valori superiori a euro 50.000 sono ammesse fino a 72 rate.

3. Sugli importi superiori a 20.000 euro, l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione è subordinata al versamento della prima rata pari al 20% dell'importo dovuto o, alternativamente, alla presentazione di idonea polizza fideiussoria. Sull'ammontare delle rate di cui al comma 2 del presente articolo sono calcolati gli interessi al tasso legale. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti con la prima rata in scadenza il 30 giugno 2023. In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 218/1997 come ss.mm.ii. che prevedono la decadenza dal beneficio della definizione agevolata e la riscossione

coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'art. 13, d.lgs. 471/1997, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

4. E' esclusa la compensazione prevista dall'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 come ss.mm.ii..

5. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda di cui al precedente articolo 3 sono rese note le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

Articolo 6 - Diniego della definizione agevolata

1. L'eventuale diniego alla definizione agevolata di cui al presente Regolamento deve essere notificato entro il 31 luglio 2024.

2. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

3. Se la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest'ultimo.

Articolo 7 - Sospensioni del processo e dei termini processuali

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, presenti apposita richiesta all'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente Regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

2. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito di quanto previsto al precedente comma 1, ultimo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio, se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

3. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente Regolamento e fino

al 31 luglio 2023.

Articolo 8 – Conciliazione agevolata

1. In alternativa alla definizione agevolata di cui alle precedenti disposizioni del presente Regolamento, le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Ente, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del D.Lgs. n. 546/1992 come ss.mm.ii..
2. All'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.
3. Come previsto dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 546/1992 come ss.mm.ii., il versamento delle somme dovute, ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo. Alla rateizzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del presente Regolamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 come ss.mm.ii..
4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio di cui al presente articolo e l'Ente provvede alla riscossione coattiva delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 come ss.mm.ii, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

Articolo 9 – Definizione transattiva delle controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione

1. In alternativa alla definizione agevolata di cui al presente Regolamento, nelle controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del D.Lgs. n. 546/1992 come ss.mm.ii., in cui è parte l'Ente, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del comma 2, di tutte le pretese azionate in giudizio.
2. La definizione transattiva di cui al comma 1 comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.
3. La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti.
4. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La

rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione transattiva.

Articolo 10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 184 e seguenti della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023-2025) come ss.mm.ii..
2. Il Comune adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni di cui al presente Regolamento e la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti interessati.

Articolo 11 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento ai sensi dell'art. 1, comma 205, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, in deroga all'art. 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.